

## Convenzione tra

### CONSIGLIO REGIONALE ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE LOMBARDIA

(di seguito, per brevità, CROAS Lombardia) con sede a Milano, in via Mercadante n.4,  
rappresentato dal Presidente a.s.s. Mirella Silvani

e

---

finalizzata alla procedura di accreditamento di attività inerenti la Formazione Continua degli Assistenti Sociali, in ottemperanza al Regolamento per la Formazione Continua per gli assistenti sociali valido per il triennio formativo 2017-2019, approvato nella seduta di Consiglio del Consiglio Nazionale il 16/12/2016.

### VISTI

- A. Il DPR 137/12 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali", ed in particolare l'art. 7, commi 2 e 5;
- B. Il Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali, valido per il triennio formativo 2017-2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23, approvato nella seduta di Consiglio del Consiglio Nazionale il 16/12/2016.
- C. Viste le Linee D'indirizzo, Coordinamento Ed Attuazione per l'applicazione del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti sociali pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15 dicembre 2016, approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 16 dicembre 2016 ed in vigore dal 1° gennaio 2017
- D. Il Regolamento per la Formazione Continua per gli Assistenti Sociali del CROAS Lombardia, approvato nella seduta consiliare del 15/12/2014 con delibera n. 167/14 aggiornato nelle sedute consiliari del 20/01/2016, 4/08/2016 e 9/01/2017
- E. Visto l'Art. 6 bis "Convenzioni FC" (delibera n. 105 del CR 4/08/2016) del Regolamento per la Formazione Continua per gli Assistenti Sociali del CROAS Lombardia

### CONSIDERATO

- A. che i sopra richiamati strumenti normativi consentono la stipula di convenzioni tra l'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia, gli Enti, le Agenzie formative e i singoli formatori che effettuano attività di formazione continua e che abbiano una significativa e documentata esperienza nel settore della formazione dedicata al Servizio Sociale professionale e ai professionisti Assistenti Sociali;
- B. La possibilità per i CROAS di organizzare eventi formativi senza autorizzazione da parte del Ministero della Giustizia;
- C. L'opportunità di favorire la più ampia partecipazione degli iscritti all'Ordine all'offerta di eventi formativi;
- D. L'interesse a riconoscere e valorizzare i percorsi formativi che coinvolgono l'Ordine Regionale nelle fasi di progettazione e/o realizzazione;
- E. Il compito del CROAS a tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività;

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Articolo 1 - Principi e finalità

Nel rispetto dei principi fissati dalla sopra richiamata normativa e dal Codice Deontologico della professione di Assistente Sociale, che – nell'interesse della collettività - affida all'Ordine degli Assistenti Sociali il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti tramite iniziative di formazione continua e aggiornamento, la presente Convenzione ha lo scopo ed il fine di ampliare, l'offerta di eventi formativi che il CROAS Lombardia annualmente mette a disposizione dei propri iscritti.

### Articolo 2 - Ambito di applicazione

La presente Convenzione si applica ai corsi di formazione continua, residenziale o sul campo, progettati e realizzati dagli Enti, le Agenzie formative e i singoli formatori di interesse per la professione di assistente sociale.

### Articolo 3 - Oggetto

Con l'espressione formazione continua si intende ogni attività organizzata di accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali nonché il loro aggiornamento (ad esclusione della formazione di base, qui intesa come l'articolazione della offerta formativa universitaria indispensabile per conseguire il titolo necessario allo svolgimento della professione di assistente sociale o assistente sociale specialista) al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale nel migliore interesse dell'utente e della collettività.

### Articolo 4 – Durata/Facoltà di recesso

La presente Convenzione ha durata a far tempo dalla data di delibera del Consiglio regionale e cesserà il 31.12.2019.

Alla scadenza, la presente Convenzione non potrà considerarsi in alcun caso rinnovata, nemmeno tacitamente ma dovrà essere fatta oggetto di un nuovo accordo tra le Parti sottoscritte.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla convenzione in qualunque momento, con preavviso minimo di 30 giorni da comunicarsi mediante PEC fermo restando che la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari che fossero con la stessa incompatibili.

Nel caso in cui l'Ente/Agenzia formativa/singolo formatore non presenti richiesta di accreditamento secondo quanto previsto all'art. 5/A-C, il Consiglio Regionale si riserva di recedere dalla convenzione.

### Articolo 5 - Percorso di riconoscimento dei crediti

Il percorso di riconoscimento dei Crediti prevede:

- A. l'invio al CROAS Lombardia da parte dell'Ente/Agenzia formativa/singolo formatore della richiesta di accreditamento tramite la compilazione del form online (link <http://www.cnoas.it/cgi-bin/cnoas/corsi2.cgi?p=9>) allegando documentazione indispensabile alla valutazione dell'evento formativo da parte della Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua;
- B. la valutazione delle iniziative formative e la conseguente attribuzione dei crediti formativi da parte della Commissione per l'autorizzazione della Formazione Continua, che viene convocata mensilmente in seduta antecedente alla data di convocazione del Consiglio Regionale;
- C. per avere garanzia del riconoscimento ed attribuzione dei crediti prima dell'avvio dell'evento proposto, l'Ente/Agenzia formativa/singolo formatore si impegna a presentare domanda di accreditamento secondo la modalità indicata al punto A, necessariamente prima dell'evento, tenendo conto che da Regolamento il Consiglio regionale si pronuncia sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta;
- D. invio da parte del CROAS Lombardia all'Ente/agenzia formativa/singolo formatore di comunicazione dell'avvenuto accreditamento attraverso il sistema telematico predisposto

- dal CNOAS con l'indicazione del numero dei crediti attribuiti, fatta salva la pubblicazione della delibera sul sito istituzionale del CROAS;
- E. il materiale informativo (programma e/o locandina) relativo all'evento accreditato deve riportare le seguenti diciture:
- *"l'evento è realizzato in convenzione con il Consiglio Regionale della Lombardia dell'Ordine degli Assistenti Sociali";*
  - *"è stato richiesto il riconoscimento dei crediti FC.AS."* senza specificare il numero e la tipologia dei crediti (formativi e/o deontologici) prima di aver ottenuto risposta formale dell'avvenuto accreditamento da parte del CROAS Lombardia;
- F. il materiale informativo (programma e/o locandina) relativo all'evento accreditato **non** deve riportare il logo del CROAS, se non preventivamente concesso il Patrocinio;
- G. l'Ente/agenzia formativa/singolo formatore redige e rilascia ad ogni partecipante ai corsi (previa verifica della presenza ad almeno l'80% della durata totale dell'evento) un attestato di partecipazione che riporti le date e gli orari di svolgimento, il numero dei crediti assegnati dal CROAS Lombardia, con la dicitura *"Sono riconosciuti n. crediti formativi e/o deontologici per la FC.AS."*, affiancata dal logo istituzionale dell'Ordine e l'indicazione del numero ID del corso;
- H. l'Ente/agenzia formativa/singolo formatore è tenuto a trasmettere alla Segreteria dell'Ordine, alla conclusione dell'evento formativo, scansione dell'elenco dei partecipanti con le relative firme di presenza sia in entrata che in uscita, salve diverse disposizioni;
- I. per gli eventi formativi che prevedono la gratuità della partecipazione da parte degli Assistenti Sociali, il CROAS Lombardia riconosce all'Ente/agenzia formativa l'esonero dal pagamento dei diritti di segreteria.

Articolo 6 - Privacy

L'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia e \_\_\_\_\_

si danno reciprocamente atto che i dati personali raccolti nell'ambito ed in costanza della presente Convenzione e/o comunque acquisiti anche tramite la consultazione di fonti o documenti pubblici o pubblici registri, od ancora autonomamente forniti con l'iscrizione o durante lo svolgimento dei corsi di formazione, saranno trattati nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia e nelle forme e nei limiti previsti dalla Legge e dalle Autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali in quanto applicabili.

I titolari del trattamento dei dati sensibili di cui alla presente Convenzione sono rispettivamente:

- l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia, con sede in Milano, Via Mercadante n. 4;
- \_\_\_\_\_;

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia e l'Ente/agenzia formativa/singolo formatore \_\_\_\_\_

provvederanno al trattamento dei dati personali esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

Milano,

	PRESIDENTE
	Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia
	a.s.s. Mirella Silvani